



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 DEL 26.06.2021

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA N. 13 DEL 29 GIUGNO 2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONE DI CUI AL D.LGS 3 SETTEMBRE 2020 116/2020

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **09:00**, presso il Teatro comunale di Caviglia- piazza Belinguer,1, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

All'appello risultano

DEGL'INNOCENTI O SANNI L.	P	SECCIANI MASSIMILIANO	P
LAZZERINI ELISA	P	CALOSCI MAURO	P
CORATI ELEONORA	P	BUTINI GIANLUCA	P
GAMBASSI MARCO	P	NOCENTINI MARCELLO	P
CARRAESI ANDREA	N		
BECCASTRINI NICCOLÒ	P		
INNOCENTI DAVID	N		
MORI GABRIELE	N		
CALESTRINI SILVIA	P		

Totale Presenti: **10**

Totali Assenti: **3**

Risulta/no assente/i l'/gli Assessore/i Esterno/i BONCI PAOLA.

Assiste il Vicesegretario Comunale, **dott.ssa Donatella Renzi**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 29 giugno 2020;

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 29 giugno 2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI.

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando

all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.

euro/kg . In ogni caso, tenuto conto che il comma 639 della legge 147/13

stabilisce che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, escludendo dai costi da

Considerato che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo comma nell'art. 19 bis del vigente regolamento, che tenga conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Ravvisata la necessità di chiarire, nell'ambito delle fattispecie comprese nella classe di attività 1 dell'art. 14 (utenze non

domestiche), che nella suddetta classe rientrano le scuole di formazione professionale e di avviamento al lavoro, università

private e asili nido. La tassa a carico delle scuole paritarie dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado

continua, invece, ad essere regolata dall'art. 7.

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

Considerato infine che, per l'annualità 2021, le scadenze del versamento di cui al comma 2 dell'articolo 22 sono fissate per il

30 settembre e il 30 novembre, con possibilità di pagamento in un' unica soluzione entro la prima scadenza;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune.;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019

Preso atto:

1. che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con successiva variazione di bilancio;

2. del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

4. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che:

sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021.

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Acquisito il parere preventivo di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio competente, che si allega al presente atto;

Acquisito il parere di legittimità del Segretario Generale espresso ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000 e giusta decreto del Sindaco n. 7 del 7 giugno 2014;

Con voti favorevoli 6 (Insieme per Caviglia) , contrari 4 (Movimento 5 Stelle Centrodestra per Caviglia), astenuti nessuno espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) approvato con delibera consiliare n. 13 del 29 giugno 2020, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

DI STABILIRE che il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell'urgenza e, pertanto, con voti favorevoli favorevoli 6 (Insieme per Caviglia) , contrari 4 (Movimento 5 Stelle Centrodestra per Caviglia), astenuti nessuno separatamente resi, alla stessa viene conferita l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

**APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON
DELIBERA N. 13 DEL 29 GIUGNO 2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE
DISPOSIZIONE DI CUI AL D.LGS 3 SETTEMBRE 2020 116/2020**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Leonardo Degl'Innocenti O Sanni

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Donatella Renzi



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

**APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON
DELIBERA N. 13 DEL 29 GIUGNO 2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE
DISPOSIZIONE DI CUI AL D.LGS 3 SETTEMBRE 2020 116/2020**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data 24/07/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi;

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- ☒ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Antonella Romano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Caviglia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Antonella Romano



COMUNE DI CAVRIGLIA

Provincia di Arezzo

Viale P. di Piemonte, 9 - 52022 Caviglia (AR) Tel. 055-966971 Fax 055-966503

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA N. 13 DEL 29 GIUGNO 2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONE DI CUI AL D.LGS 3 SETTEMBRE 2020 116/2020".

Parere preventivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Caviglia, lì 26.06.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Caviglia, lì 26.06.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Laura Cirigni

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014

FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO GENERALE

Caviglia, lì 26.06.2021

F.to dott.ssa Donatella Renzi